

Riforma della crisi d'impresa: opportunità e rischi per i professionisti

Andrea Ferri - Consigliere delegato all'area giudiziale ODCECBO

La legge delega di riforma della crisi d'impresa rappresenta uno strumento moderno e duttile per le esigenze dei professionisti che operano a fianco dell'imprenditore in difficoltà. Nuove opportunità per i professionisti nascono dalla possibilità di ricoprire il ruolo di componenti gli organismi di composizione della crisi tenuti presso la Camera di commercio, di assistere le imprese nella procedura di allerta per l'emersione tempestiva della crisi e da una implementata normativa sui controlli contabili. Di converso, numerosi sono i profili di rischio che si ravvisano: quali sono?

La legge delega di riforma della legge fallimentare è improntata sui lavori della qualificata e laboriosa **Commissione Rordorf**.

Un plauso e tanta soddisfazione da parte degli **ordini professionali** per una riforma che rende il nostro Paese, anche grazie alla legge n. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, al passo con le legislazioni più lungimiranti, protese da molti anni a **salvaguardare le imprese in crisi** ed a reimmettere gli imprenditori nel circuito dell'economia se sfortunati ma onesti.

Leggi anche [Procedure concorsuali: la riforma supera la concezione di "imprenditore fallito](#)

Lo stesso **Ministro Orlando** nel discorso ai media cita: "Non uso mai questi termini ma si tratta di **riforma di portata epocale**". "L'impianto della normativa che riguarda il fallimento risale ancora al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali che di beni materiali". Ma ora con questo provvedimento, comunica il Guardasigilli, si riesce "a rivedere lo stigma che spesso non è più giustificato nella fase di un'economia globalizzata, ma anche a non sprecare capacità imprenditoriale". Perché "uno può essere un buon imprenditore e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice".

Questo ragionamento la dice lunga sui dogmi che hanno ispirato la riforma, su cui il nostro Paese era **disallineato** rispetto ai **Paesi più evoluti**: l'emersione tempestiva della crisi, il salvataggio dell'azienda, l'esdebitazione e la ripartenza dell'imprenditore.

Visione generale sulla riforma

La riforma tocca anche i temi caldi della crisi nei **gruppi societari**, della **procedura di allerta** per l'emersione tempestiva della crisi, della sostituzione del termine oramai vessatorio di fallimento con liquidazione giudiziale, del criterio di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità, del market place nazionale di tutte le gare giudiziali, dell'albo unico dei curatori e commissari, del **revisore unico obbligatorio** per le società a responsabilità limitata con fatturato superiore ai 2.000.000 di euro.

Mentre il numero dei fallimenti e dei concordati è in rapida diminuzione ed i dati sul PIL nazionale ed europeo dimostrano che "il peggio è passato", dispiace constatare che questa stagione di riforme poteva e doveva iniziare prima, quanto meno all'inizio della crisi dei sub-prime del 2007/2008.

Potevano utilizzare, i **professionisti della crisi**, strumenti più accurati e dedicarsi ad imprese non decotte ma in crisi o in declino. Sono passati 10 anni ed il tessuto imprenditoriale delle **PMI** ha visto progressivamente ridursi il numero ed i mercati di accesso. Forse era inevitabile, ma certamente era auspicabile una direzione forte nel Paese, volta a calmierare il numero dei

default e ad incentivarne la ripartenza imprenditoriale utilizzando, soprattutto, lo strumento della continuità.

Un legislatore iperattivo che dal 2005 ad oggi ha stratificato, con lo strumento del decreto legge, l'impianto della riforma del 2006, mancando di organicità ed intervenendo sempre a rincorrere l'emergenza di turno, impedendo agli operatori una sedimentazione delle norme. Questo ha determinato un'alternanza di giudicati senza precedenti tra le corti territoriali, ma anche tra le diverse sezioni della stessa Corte di Cassazione, addirittura successivi agli interventi delle Sezioni unite.

Prima l'introduzione dell'"**automatic stay**" e del **concordato in bianco** nel decreto legge n. 83 del 2012, cosiddetto "decreto sviluppo", poi il brusco "cambio di rotta" del decreto legge n. 83 del 2015, con la soppressione del meccanismo del "silenzio assenso" nel criterio di voto all'adunanza dei creditori, stabilendo una soglia minima del 20% nel concordato liquidatorio ed altre norme volte a calmierare le procedure concordatarie.

Se la procedura di allerta avesse visto la luce all'epoca della **riforma Trevisanato**, allora il lavoro di tanti curatori che sono stati costretti a gestire imprese insolventi con l'esercizio provvisorio fallimentare avrebbe potuto essere agevolato, se il Tribunale fosse stato notiziato allo scaturire della crisi, mediamente due o tre esercizi prima, così asseriscono i primi studi empirici sui concordati post riforma del 2006.

E' fondamentale, come questi anni di salvataggi aziendali hanno dimostrato, sviluppare **piani di risanamento** su imprese dotate di un business ancora profittevole, di impianti a piena capacità, di lavoratori ancora protagonisti delle scelte aziendali, giungendo in fretta al sorgere della patologia. Ed una procedura stragiudiziale avrebbe potuto segnare la strada per il rilancio dell'impresa in crisi, sotto il controllo dell'Organismo di composizione della crisi. Procedura stragiudiziale che avrebbe evitato ingenti costi per i creditori, un danno sociale per perdita dei posti di lavoro e tante variazioni in diminuzione del PIL nazionale.

Procedura di allerta

Spiace che nella versione definitiva approvata dal Senato la procedura di allerta sia stata affidata agli Organismi di composizione della crisi delle Camere di Commercio, anziché agli **Ordini professionali**, come era indicato nella versione alla Camera. Gli Ordini professionali stanno alacremente lavorando, processando ogni giorno numerose pratiche di sovraindebitati che sottopongono al gestore della crisi piani di risanamento complessi ed articolati, fornendo una prestazione professionale qualificata mediante una formazione altamente specializzata.

Senza nulla togliere, non si comprende come la Camera di Commercio, forse per un trait d'union col registro imprese, replicando l'esperienza francese della "procédure d'alerte" che si svolge al Tribunale delle imprese che ne detiene anche il registro, possa sopperire alle **competenze professionali** ed organizzative degli OCC degli ordini professionali.

V'è da dire che le **Camere di Commercio** dovranno operare, giocoforza, in stretto contatto con l'Organismo degli ordini professionali, naturale bacino di professionisti con esperienza "sul campo" e nel territorio sede delle imprese, che saranno i futuri iscritti all'albo nazionale dei **curatori** e dei **commissari** tenuto presso il Ministero della Giustizia, auspicando che nella formazione di tale albo, sia data priorità ai soggetti indicati all'art. 28 della legge fallimentare punti a e b (dottori commercialisti ed avvocati).

Revisore Unico

Per quanto riguarda l'introduzione della figura del revisore unico nelle società a responsabilità limitata, si ritiene che la **soglia** prevista dei **due milioni di euro** e dei dieci dipendenti sia troppo esigua per individuare i requisiti minimi della PMI. Peraltro tale fascia di imprese appare oramai sparita dal mercato del manifatturiero dove la dimensione minima, oggi, è attorno ai 7/10 milioni di euro di fatturato (i piccoli artigiani di una volta).

L'introduzione del revisore unico dovrà giocoforza passare per una **rideterminazione del criterio del danno** in capo al collegio sindacale nel caso di omissione nei controlli sulle

condotte patologiche degli amministratori. Solo una percentuale minima del danno complessivo attribuibile agli amministratori, che escluda la solidarietà in toto (ad es. un 3%) ascrivibile al collegio sindacale, potrà rendere sereno ed indipendente (oltre che soggetto assicurabile) un giovane che si affacci a questa tipologia di attività professionale.

Leggi anche [Riforma della crisi d'impresa: nelle S.r.l. nuove opportunità per sindaci e revisori](#)

Ruolo degli studi professionali

Non occorre poi dimenticare la mole di adempimenti a cui sono sottoposti gli studi professionali che, pur rendendo un servizio per il contribuente, assolvono, in pratica, anche un **servizio di pubblico interesse** trasmettendo, ad esempio, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA all'Agenzia delle Entrate oltre alla comunicazione dei dati fatture emesse e fatture ricevute (ex spesometro), solo per citare gli ultimi e gravosi, tra i tanti già esistenti, incumbenti introdotti dal Legislatore.

Considerazioni conclusive

Si dovrà diffondere la cultura tecnico aziendale secondo la quale il **revisore non è un costo aggiuntivo** ed un adempimento ulteriore (l'ennesimo), ma un necessario salto di qualità per imprenditori capaci e virtuosi che si avvalgono di professionisti formati ed acculturati che vigilano sull'azienda.

Si auspica infine che i decreti delegati ministeriali, imperniati sull'attività ordinaria del Governo, esperibile fino alla tornata elettorale, possano vedere la luce prima della fine della Legislatura. Non è un compito facile, vista la vastità della materia, ma la rapidità di questo Legislatore ci ha sorpreso a più riprese e quindi è lecito sperare.